	RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 5 DEL D.LGS.	
	50/2016, PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE	
	RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL	
	RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN	:
	MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	
	TOSCANI, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO – CIG CONTRATTO	
	ORIGINARIO: 8093488D92B.	
¥	CIG RINNOVO: 9881329AA4.	
	L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di luglio	
(60)—11	TRA	
	ANCI TOSCANA, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con	
	sede legale in Firenze, codice fiscale n. 84033260484 e partita IVA n.	
	01710310978, rappresentata da , nato a il	
	domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Diret-	
	tore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente mede-	
	simo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 1439 del	
	29 giugno 2023;	
	E	
	- FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L. di seguito indicata come "Società" con	
	sede legale in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Parti-	
	ta IVA n. 01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157, rappresentata dalla	
	il in qualità di Legale	
	Rappresentante e autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la socie-	
	tà.	

PREMESSO CHE	WW. 200 (113)	
- risulta vigente fino al 02/07/2023 l'accordo quadro, sottoscritto fra		
l'Amministrazione e la Società avente ad oggetto il "Servizio di analisi della situa-		
zione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del tax gap, di supporto al		
recupero dell'evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di		
contrasto all'evasione fiscale a favore degli enti locali toscani",		
- l'atto suddetto, in data 11/03/2021, è stato integrato da un successivo		
addendum sottoscritto fra le parti che prevede le seguenti modifiche, ai sensi ex		
art.106 co. 1 lett. e) del Codice:		
➤Introduzione di una nuova fascia demografica riservata ai comuni con popo-		
lazione inferiore a 3.000 abitanti;		
➤ Eliminazione dell'obbligo di presentare, in relazione a ogni adesione, ap-		
pendici nominali alla polizza RC professionale di cui all'art. 17 dell'Accordo		
Quadro;		
- con Decreto del Direttore Generale n. 1439del 29 giugno 2023 è stata autoriz-		
zata la ripetizione dell'accordo quadro in questione ai sensi dell'art. 63 comma 5		
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG RINNOVO: 9881329AA4);		
- con lo stesso atto si è provveduto ad approvare il presente atto in schema ed al-		l
la conferma della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella figura		
 di		
- in data 19/06/2023 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma START al		-
 fine di ricevere l'offerta di conferma del rinnovo del contratto, fissando la sca-		
denza in data 23/06/2023;		
 - ai fini della stipula è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva		
della Società e l'insussistenza in capo alla stessa di cause ostative a contrarre con		
	The state of the s	
2		

	la pubblica Amministrazione;		
	TUTTO CIO' PREMESSO		
	I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef-		
	fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del		
	presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:		
	ART. 1 – OGGETTO		
	Oggetto dell'appalto è il rinnovo del contratto avente ad oggetto i serviziivi indi-		
	cati, per la durata di tre anni aglistessi patti e condizioni stabiliti nel contratto		
10	sottoscritto in data 2/07/2020 che regola il precedente affidamento in scadenza		
	in data 2/07/2023 e nei relativi allegati ivi richiamati (vecchio affidamento con		
	CIG:8093488D92B).	The second secon	
	Si precisa che l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta tenendo conto		
	dell'addendum al precedente contratto richiamato in narrativa del 11/03/2021.		
	ART. 1 bis – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA		
	Sono stati avviati i controlli ai sensi di legge sulla Società aggiudicataria. Il pre-		
	sente atto è sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora i suddetti con-		
	trolli non abbiano esito regolare.		
	In relazione al contratto precedente per i seguenti articoli, si richiamano modifi-		
	che/integrazioni di seguito indicate:		
	ART. 2 – Durata e termini di esecuzione del contratto	W 97 Man	
30 3000 31 1	Il presente contratto ha durata di tre anni solari decorrenti dal 2 luglio 2023.		
	ART. 3 – Corrispettivo contrattuale		
	L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro 1.028.572,00		
i, with the second	(unmilioneventottomilacinquecentosettandue/zerozero) oltre IVA nei termini		
G-950 7 -	di legge.		

	i r
	ART. 4 - Adesione al contratto
	Si precisa che l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta tenendo conto delle
	seguenti integrazioni al contratto originario:
	- le adesioni effettuate dai comuni nel corso di validità del contratto originario
	non ancora del tutto eseguite potranno essere completate nel corso del rinno-
	vo;
	- le nuove adesioni svolte in esecuzione al presente contratto, avranno validità
	per tre anni dalla sottoscrizione, anziché terminare con la scadenza del con-
	tratto.
= 1, 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ART. 5 - Direttore all'esecuzione e responsabile della Società
	Si confermano: Il Direttore all'esecuzione per l'Amministrazione nella persona di
	e quale referente responsabile della
	società, così come previsti nel contratto originario.
	ART. 6 - Fatturazione e pagamenti
	Il CIG da indicare in fattura è: 9881329AA4. Per tutto il resto, si conferma quanto
200.0	previsto all'analogo articolo del precedente contratto.
- TTTT-0.8 WW8T	ART. 7 - Cauzione definitiva
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito-
- April Abrilla	cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante appendice
	del 29/08/2023, agli atti dell'Amministrazione, relativa alla polizza n.
	1/57771/96/174157876con la quale UnipolSai assicurazioni si costituisce fide-
1,379	iussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla
	concorrenza della somma di Euro 792.000,00 (settecentonovantaduemi-
	la/zerozero).
	La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressiva-

mente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale
importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a
seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti
e obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito
cauzionario.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali
 e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di riva-
 lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora
 l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali
o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa,
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effet-
 tuata dall'Amministrazione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE
La Società ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicu-
 razioni per responsabilità civile professionale con un massimale unico non infe-
riore ad € 3.000.000,00 e corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei
confronti dell'Amministrazione.
Copia della polizza RC professionale della Compagnia assicurativa UnipolSai assi-
curazioni n. 1/57771/174157981 del 29/06/2023 presente agli atti

dell'Amministrazione per un valore complessivo di € 3.000.000,00 (tremilio-		
 ni/zerozero. Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la		
permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietan-		
ze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla ri-		
spettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della		
polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della		
copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione proce-		
derà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conse-		
guente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Re-		
sta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non co-	110000	
perti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.		
Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accadu-	200 LUALIFE AND 100	
to, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa		
con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.		
per l'Amministrazione		
Firmato digitalmente da: Simone Gheri Data: 03/07/2023 12:30:27		
per la Società		
Firmato digitalmente da:		
 Firmato digitalmente da: ANTONINI ANNALISA		
Data: 03/07/2023 12:46:59		